

Causa Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italia - Prima Sezione - sentenza 31 agosto 2021 (Ricorso n. 66984/14)

Libertà di espressione - Garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione - Esclusione di un soggetto politico dalla partecipazione alle trasmissioni di informazione delle reti del servizio pubblico radiotelevisivo - Violazione dell'art. 10 CEDU - Sussiste.

Viola l'art. 10 della CEDU l'esclusione di un soggetto politico dai principali programmi di informazione trasmessi dalle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo che, pur non essendo soggetti a rigidi criteri di ripartizione dei tempi tra le forze politiche, devono comunque garantire il rispetto della parità di trattamento e dell'imparzialità dell'informazione.

Fatto. La sentenza prende le mosse dall'esposto presentato il 4 giugno 2010 dall'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella all'AGCOM avverso i tre canali generalisti della RAI. Nello specifico, l'associazione ricorrente denunciava che tra il 1° aprile e il 3 giugno 2010 vi era stata una sotto-rappresentazione dei suoi esponenti politici nei telegiornali e nei tre *talk show* più popolari trasmessi dai citati canali, con conseguente violazione dei principi del pluralismo, dell'imparzialità e della parità di trattamento.

L'8 luglio 2010 l'AGCOM disponeva l'archiviazione degli atti relativi all'esposto, ritenendo che, alla luce di una valutazione complessiva della presenza dell'associazione in tutti i programmi di informazione trasmessi da ciascun canale, nonché del tempo dedicato a forze politiche che - al pari della ricorrente - non avevano eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o a quello europeo, questa avesse beneficiato di tempi di antenna congrui nel periodo considerato.

Successivamente il TAR Lazio, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla ricorrente, annullava la delibera dell'AGCOM¹, censurando in particolare l'affermazione relativa all'impossibilità di qualificare l'associazione come "soggetto politico", posto che in forza di un accordo politico pubblico la Lista Marco Pannella risultava rappresentata da nove parlamentari che avevano costituito una delegazione autonoma all'interno del Gruppo parlamentare del Partito Democratico.

Il giudice osservava che, peraltro, anche forze politiche non rappresentate in Parlamento erano state invitate, a differenza della ricorrente, a partecipare ai programmi in questione.

Inoltre, l'Autorità aveva omissso di motivare sulle ragioni che l'avevano indotta ad operare una valutazione complessiva dei tempi di antenna per ciascun canale, discostandosi così dai suoi precedenti indirizzi, alla luce dei quali sarebbe risultato necessario un computo basato sui tempi dedicati alle forze politiche nei singoli programmi di informazione.

All'esito del riesame conseguente alla sentenza di annullamento del TAR Lazio, l'AGCOM adottava una nuova delibera con cui confermava l'archiviazione della denuncia dell'associazione ricorrente, ribadendo la legittimità delle motivazioni poste a fondamento della prima decisione. A fronte della sostanziale reiterazione della delibera, l'associazione ricorrente promuoveva giudizio di ottemperanza, che si concludeva con l'ordine rivolto all'AGCOM di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio del 2011.

L'Autorità disponeva quindi che la RAI prevedesse la partecipazione della ricorrente a due dei tre *talk show* da cui lamentava l'esclusione, in quanto uno dei programmi era stato - nel frattempo - soppresso.

¹ V. TAR Lazio, sent. 9 giugno 2011, n. 8064.

In seguito, esponenti dell'associazione venivano invitati a partecipare a una sola delle trasmissioni in questione, mentre nell'altra interveniva la Segretaria dell'associazione Radicali Italiani.

La ricorrente interponeva quindi ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 10 della Convenzione, sotto il profilo del diritto di comunicare idee e opinioni di natura politica.

Diritto. La Prima Sezione ricorda preliminarmente che il pluralismo informativo e la libertà del dibattito politico assurgono a principi fondativi della nozione di società democratica su cui la Convenzione si basa. Osserva poi che la normativa interna opera una distinzione tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione² e che per questi ultimi, pur non sussistendo l'obbligo di ripartire il tempo di parola tra le diverse forze politiche secondo criteri rigidi, si impone, comunque, il rispetto del principio della parità di trattamento. Quanto alle prassi interpretative dell'AGCOM, la Corte EDU evidenzia che per le trasmissioni di informazione politica aventi i caratteri della serialità e della chiara riconoscibilità, l'Autorità ha sempre verificato il rispetto delle norme in materia di pluralismo facendo applicazione del principio di autonoma considerazione.

Di contro, la Corte rileva che nel caso di specie l'AGCOM ha proceduto a una valutazione complessiva del tempo di antenna assegnato alla ricorrente senza tenere in debito conto elementi quali la popolarità o le fasce orarie di trasmissione dei programmi ed omettendo di motivare adeguatamente sul punto. Censura inoltre l'interpretazione eccessivamente formalista adottata dall'Autorità nella definizione di "soggetto politico", nella misura in cui non ha tenuto conto dell'accordo politico intercorso tra l'associazione ed il gruppo parlamentare, nè delle statuizioni contenute in merito nella pronuncia del TAR Lazio.

Quanto all'esecuzione delle pronunce dei giudici interni, osserva che la soppressione di una delle trasmissioni di maggiore importanza avrebbe richiesto l'assegnazione di una partecipazione compensativa in un altro programma.

Allo stesso modo, anche la decisione dell'AGCOM ha ricevuto solo parzialmente attuazione da parte della RAI. In tal senso, la Corte rileva che l'intervento della Segretaria dell'associazione Radicali Italiani in uno dei *talk show* non può ritenersi espressivo della partecipazione dell'associazione ricorrente, data la non assimilabilità delle due forze politiche che poteva agevolmente essere identificata dalla RAI.

In conclusione, la Corte EDU ritiene che le misure adottate dalle autorità interne per riparare il pregiudizio subito dall'associazione ricorrente non siano state idonee ad assicurare alla stessa l'effettiva partecipazione al dibattito politico attraverso le reti televisive del servizio pubblico.

Dichiara pertanto che vi è stata violazione dell'art. 10 della Convenzione e accorda alla ricorrente un danno morale di 12.000 euro ai sensi dell'art. 41 CEDU.

² Si v. la legge n. 28 del 2000, la quale all'art. 11-ter definisce "programma di comunicazione politica" ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni e "programma di informazione" il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 10 CEDU

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Centro Europa 7 c. Italia, 7 giugno 2012

Manole e altri c. Moldavia, 17 settembre 2009